

REDDITO IMPRESA E IRAP

IRI inutilizzabile senza una puntuale disciplina per la fuoriuscita

di **Fabio Garrini**

La legge di Bilancio 2017 ha introdotto l'**IRI** quale regime che permette a società di persone e ditte individuali la **tassazione proporzionale** del reddito prodotto: l'imposta al **24%** non riguarda comunque le somme prelevate dal socio / imprenditore. Detti prelevamenti costituiscono componente deducibile dall'IRI e somma assoggettata ad IRPEF in capo al soggetto che ha prelevato la somma.

Il problema sorge al momento della **fuoriuscita** (o comunque quando vengono effettuati prelevamenti consistenti di utili pregressi), ove i prelevamenti che dovessero avvenire finirebbero per realizzare un possibile rischio di **doppio prelievo**.

Prelevamenti, perdite e fuoriuscita

Il neo introdotto [articolo 55-bis Tuir, al comma 2](#), prevede che:

- le perdite **maturate nei periodi d'imposta di applicazione dell'IRI** (per risultati negativi di gestione ovvero per prelevamenti deducibili eccedenti l'utile di periodo) sono computate in diminuzione del reddito dei **periodi d'imposta successivi** per l'intero importo che trova capienza in essi;
- le perdite non ancora utilizzate al momento di **fuoriuscita dal regime IRI** sono computabili in **diminuzione dai redditi dei futuri periodi d'imposta** (tali perdite residue si considerano conseguite nell'ultimo anno di permanenza nel regime). Per le SNC e SAS le perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

La norma pertanto regola l'effetto perdite in caso di **fuoriuscita**, ma si tratta di una gestione che risulta del tutto insoddisfacente. Vediamo il perché.

La tassazione IRI è una **tassazione agevolata temporanea**: il reddito d'impresa sconta infatti l'aliquota del **24% per la parte non prelevata**, mentre le somme prelevate si tramutano in redditi IRPEF in capo al socio / titolare, quindi con aliquote progressive.

In base al [comma 1](#) tali prelevamenti sono **deducibili** dalla base imponibile IRI nel periodo d'imposta in cui avviene il prelevamento: infatti, se tale somma viene attratta all'IRPEF, **la conseguente deducibilità IRI permette di recuperare il 24% pagato**, recupero che appunto avviene tramite la riduzione della base imponibile IRI dell'anno di prelevamento. Vi è una sorta di **restituzione dell'IRI** pagata su quelle somme, attesa l'applicazione ad esse dell'IRPEF.

In quel momento viene meno il vantaggio del sistema IRI.

L'IRI, nei fatti, è un **vantaggio finanziario** legato al periodo in cui le somme non sono ancora state prelevate.

Il sistema applicativo dell'agevolazione finisce però per incepparsi quando si realizza la **fuoriuscita** dal regime agevolato: il [comma 3](#) stabilisce la deducibilità di dette somme dal reddito **maturato successivamente**, posto che **detti redditi effettivamente vi siano**.

Si pensi ad un caso semplice: contribuente che ogni anno realizza € 100.000 di reddito e ne preleva € 50.000. Conseguentemente, in ciascuno di questi 10 anni, € 50.000 vengono assoggettati ad IRI (€ 100.000 dedotti i prelevamenti per € 50.000) e 50.000 assoggettati ad IRPEF (ossia i prelevamenti nel limite del *plafond* IRI).

Dopo 10 anni ho € 500.000 di *plafond* IRI (somme non prelevate già assoggettate ad IRI). Nell'undicesimo anno non conseguo reddito ma prelevo € 500.000 di riserve IRI accumulate (ipotizziamo che sia l'ultimo anno di esercizio dell'attività): in questo anno avrò una **perdita IRI di 500.000 e un reddito IRPEF di 500.000**.

È di tutta evidenza come questi 500.000, a tale momento, hanno scontato un **doppio prelievo**: durante i 10 anni di vigenza del regime, sulle somme accantonate e non prelevate avrò versato 120.000 di sostitutiva IRI e, nell'undicesimo anno, tali somme prelevate si tramuteranno in reddito d'impresa da assoggettare ad IRPEF.

Il [comma 1 dell'articolo 55-bis](#), rende deducibili tali somme generando una perdita di € 500.000, perdita che per il successivo [comma 2](#) sarà deducibile negli anni successivi.

È evidente che **tale soluzione è ragionevole solo nel caso di futuri redditi dai quali scomputare la perdita** (comunque con il problema che vi è stato un anticipo di tassazione), mentre in assenza di redditi futuri la doppia tassazione resta acquisita.

In definitiva, se lo scopo dell'IRI è quello di **agevolare temporaneamente** il reddito d'impresa non prelevato sino alla fuoriuscita delle somme, in modo tale che a consuntivo i redditi prodotti e prelevati avranno scontato solo IRPEF, **il meccanismo appare del tutto insoddisfacente**.

Questo sistema **rischia di far venir meno ogni interesse per l'applicazione dell'IRI**; una soluzione potrebbe essere quella di attribuire, a seguito del prelevamento, un **credito d'imposta** pari alla sostitutiva versata. Ciò permetterebbe di rendere del tutto neutrale, a consuntivo, l'applicazione del regime.

Soluzione che però allo stato attuale **non è ancora codificata**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

